DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 3

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280.

Versione in vigore dal 16 settembre 2010, non più in vigore dal 1 gennaio 2019 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
Estremi	Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-giustizia-sportiva/art-3-norme-sulla-giurisdizione-e-disciplina-transitoria/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it